



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO

1. Il presente testo, in attuazione dell'art. 23 della l. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, dello Statuto di "Sapienza" Università di Roma e del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. n. 4205 del 9 dicembre 2013, disciplina l'attribuzione dei contratti di insegnamento nella Facoltà di Economia.

2. La procedura per l'attribuzione di contratti di insegnamento può essere avviata solo dopo che sia stata esperita la normale procedura per il conferimento di affidamenti e supplenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La Giunta di Facoltà, verificata la sussistenza di effettive esigenze didattiche anche sulla base delle proposte motivate rese dai Consigli di corso di studio competenti, determina, in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti, i moduli di insegnamento da coprire mediante l'attribuzione di contratti, nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente.

Per i contratti retribuiti, il trattamento economico spettante ai relativi docenti è conforme ai criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche. Sono esclusi da tale determinazione i contratti stipulati per la sostituzione di docenti in aspettativa senza assegni, per i quali vale quanto stabilito dall'Amministrazione centrale. La copertura finanziaria degli importi potrà essere assicurata attraverso:

- a) apposite convenzioni da stipulare con enti e istituzioni, di natura pubblica o privata;
- b) risorse a ciò destinate dall'Ateneo;
- c) risorse a ciò destinate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- d) risorse che l'Ateneo mette a disposizione per ciascun docente collocato in aspettativa senza assegni.

4. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, la Giunta di Facoltà può deliberare la stipulazione di contratti di insegnamento a titolo gratuito. A tal fine, i professori e ricercatori universitari già nei ruoli universitari o che risulteranno tali nell'anno accademico in cui verrà svolto l'insegnamento, già di ruolo nella Facoltà, sono considerati esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, della legge 240 del 2010.

5. I contratti di insegnamento possono essere attribuiti a professori e ricercatori di altra università, nonché, in subordine, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, quali:

- a) professori e ricercatori universitari già nei ruoli universitari o che risulteranno tali nell'anno accademico in cui verrà svolto l'insegnamento;
- b) docenti a contratto presso Università, cultori della materia o assegnisti di ricerca, con anzianità di laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento di almeno cinque anni, che possano dimostrare, attraverso le pubblicazioni, un adeguato livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate;
- c) professionisti, con anzianità di laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento di almeno cinque anni e con anzianità di iscrizione ad un albo professionale di almeno dieci anni;



d) dirigenti pubblici o privati, con anzianità di laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento di almeno cinque anni e con anzianità di ingresso nel ruolo di almeno cinque anni, con preferenza per i dirigenti di enti pubblici di ricerca;

e) per i contratti relativi ai moduli di insegnamento rientranti nei ssd L-LIN – e per quelli riferiti alle “Altre attività formative – ulteriori conoscenze linguistiche”, cultori della materia di madre lingua, con anzianità di laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento (o titolo universitario straniero dichiarato equipollente dalle competenti autorità) di almeno cinque anni, con adeguata conoscenza della lingua italiana, se stranieri, e che abbiano maturato una esperienza lavorativa come docente a contratto o come collaboratore ed esperto linguistico presso istituzioni universitarie, italiane o straniere, di durata di almeno tre anni.

Ai sensi dell’art. 23, co. 2, della l. 240/2010, costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, in una disciplina attinente al modulo oggetto del bando. Ai fini della selezione, saranno presi in considerazione i seguenti titoli:

a) pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando;

b) titoli di studio post lauream;

c) titoli professionali.

Inoltre, è facoltà della commissione di valutazione richiedere ai candidati lo svolgimento di una prova didattica.

In relazione a quanto disposto dall’art. 18, c. 1, lettera b), ultimo periodo, della l. 240/2010, i contratti di insegnamento non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente della Facoltà di Economia, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.

Il contratto di insegnamento, di durata annuale, può essere stipulato con la stessa persona per un massimo di cinque anni consecutivi e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

È motivo di esclusione dalla procedura di valutazione, per i candidati che abbiano già svolto un incarico di insegnamento presso la Facoltà di Economia nei tre anni accademici precedenti a quello dell’insegnamento oggetto del bando, la mancata presentazione, nei termini prescritti, della rendicontazione dell’attività didattica svolta.

6. La Facoltà provvede ad emanare i bandi per i contratti di insegnamento, dandone pubblicità adeguata e designando una commissione di valutazione, composta da tre docenti di cui almeno uno dello stesso settore scientifico-disciplinare del modulo oggetto del bando o, in mancanza, di settori affini, per la selezione dei candidati. La commissione di valutazione può operare per via telematica.

Il Preside provvede ad approvare gli atti della commissione di valutazione e a sottoporre alla Giunta di Facoltà le proposte di contratto con i docenti individuati come vincitori della procedura di selezione.

7. Il docente a contratto svolge, in conformità alla disciplina vigente, il modulo di insegnamento affidatogli e tutte le attività connesse e consequenziali. Partecipa altresì, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Corso di studi in cui è impartito il relativo insegnamento.

8. Le attività svolte sulla base dei contratti di insegnamento sono sottoposte a valutazione, secondo la normativa vigente.